



COMUNE DI TORCHIAROLO

PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL **COMMISSARIO STRAORDINARIO** CON I POTERI DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

N° 8 del 27/03/2018

OGGETTO: Tariffe Tasi 2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **11:30**, nella sala **Valesio** sita al Piano terra del comune alla via Cristoforo Colombo, è presente il dott. Sergi Claudio nominato Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Brindisi Prot. n. 43113 del 03/11/2017 e Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 12/12/2017.

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	SERGI Claudio	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Davide Cuna.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Addì: 27/03/2018

Il Responsabile di Posizione
DOMENICO MARZO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Addì: 27/03/2018

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

Il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

Visto il DPR in data 18.12.2017 di nomina quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Torchiarolo, con le funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 1^a gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5,6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

DATO ATTO CHE:

- i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO infine l'art. 9-bis, del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, che dispone:

- comma 1 "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

- comma 2 "Sull'unità immobiliare di cui al comma 1 le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi."

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - [G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70](#)) viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9)

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernete, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della L. n.147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

RITENUTO, per quanto concerne la TASI:

- di determinare le aliquote per l'anno 2018 come segue:

- Fabbricati, adibiti ad abitazione principale (Cat, A1, A8 e A9) e relative pertinenze come definita ai fini dell'imposta municipale propria: aliquota 1 per mille con detrazione € 20,00

- Altre unità immobiliari 1 per mille

- Aree fabbricabili aliquota 1 per mille.

- di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, è rispettata considerata altresì la circolare esplicativa MEF del 29.07.2014;

- di approvare, con il presente atto, così come previsto dal Regolamento IUC, i costi dei servizi Indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui richiamata;

2. di determinare le aliquote per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018 come segue:

- Fabbricati, adibiti ad abitazione principale (Cat, A1, A8 e A9) e relative pertinenze come definita ai fini dell'imposta municipale propria: aliquota 1 per mille con detrazione € 20,00.

- Altre unità immobiliari 1 per mille

- Aree fabbricabili aliquota 1 per mille.

Di dare atto che, relativamente agli immobili locati, proprietario e locatario- conduttore sono tenuti al versamento dell'imposta nelle rispettive misure del 70 e del 30%; la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini è eliminata quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.

3. di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, è rispettato;

4. di approvare, con il presente atto, così come previsto dal Regolamento IUC, i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
SERGI Claudio

Il Segretario Generale
Dott. Davide Cuna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.

Torchiarolo, Lì

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Cocciolo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
 Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)

Torchiarolo, lì

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Cocciolo